LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2796

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE (ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO (ZOLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO (MEDICI)

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino

Presentato alla Presidenza il 18 marzo 1957

Onorevoli Colleghi! — In considerazione della crisi di sovraproduzione nel settore vitivinicolo dell'Italia meridionale e della Sicilia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rendendosi interprete delle richieste avanzate dalle categorie interessate, ha chiesto il ripristino delle particolari agevolazioni fiscali accordate con il decretolegge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118.

Con tali provvedimenti, di carattere contingente, si mirò ad alleggerire il mercato convogliando immediatamente alla distillazione una massa considerevole di vino, accordando la riduzione del 70 per cento sull'alcole ottenutone a condizione che ne fosse messo in commercio il 25 per cento all'anno.

Il provvedimento in esame riproduce sostanzialmente le disposizioni di cui ai ripetuti due decreti-legge.

Data l'urgenza del provvedimento è stato necessario ricorrere alla forma del decretolegge, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

In particolare con l'articolo i si accorda per lo spirito ottenuto fino al 31 agosto 1957 dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, un abbuono di imposta nella misura del 70 per cento depurata dell'abbuono di fabbricazione di lire 2.000 e della riduzione di imposta di lire 4.000.

Con il secondo comma dello stesso articolo, per evitare turbamenti nel mercato, si dispone che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto dopo il primo anno di giacenza nella proporzione di non oltre un quarto per ciascuno dei quattro anni successivi.

Con l'articolo 2 analoga agevolazione è accordata, sotto l'osservanza delle stesse condizioni, all'acquavite di vino.

Con l'articolo 3 si dispone che l'abbuono in questione è accordato per un quantitativo massimo di complessivi due milioni di quintali di vino.

Come anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riconosciuto, detto quantitativo non dovrebbe essere raggiunto. Comunque, nel caso che, per qualsiasi motivo, tale quantitativo dovesse essere superato, il secondo comma dello stesso articolo 3

LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prevede la proporzionale riduzione delle partite di alcole e di acquavite su cui concedere l'abbuono stesso.

Con l'articolo 4 viene precisato che lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del provvedimento non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento annuo neppure con il pagamento dell'intera imposta.

Infine, con l'articolo 5, si è inserita nel provvedimento la concessione di un abbuono di affinamento per le acquaviti di vino e di vinacce contenendolo entro il limite dell'1,50 per cento, in analogia a quanto già accordato per l'affinamento delle sole acquaviti di vino destinate all'invecchiamento.

L'articolo 6, in ultimo, stabilisce, con la consueta formula, l'entrata in vigore del decreto nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come è indispensabile per la specie delle disposizioni da emanare.

Del suddetto decreto-legge si chiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 18 marzo 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni:

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito, in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle

acquaviti.

Visto il decreto-legge 18 maizo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di tabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3:

Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037:

Ritenuta la straoidmaria necessità e l'urgenza di ripristinare temporaneamente le agevolezze temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino concesse con i decreti-legge 18 aprile 1950, n. 142, e 18 marzo 1952, n. 118:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il bilancio e con quello per il tesoro;

DECRETA:

ART. 1.

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957, dalla distillazione di vini genumi di qualsiasi gradazione anche se acescenti o alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato nella misura del 70 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, ed all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi

ART. 2.

All'acquavite di vino che sarà prodotta dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957 e che abbia i requisiti previsti all'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 70 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta dopo il primo anno di giacenza in ragione di

non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 3.

L'abbuono di cui ai precedenti articoli è accordato per un quantitativo massimo di complessivi 2 milioni di quintali di vino.

Qualora detto quantitativo fosse superato saranno proporzionalmente ridotte le partite di alcole e di acquavite su cui concedere l'abbuono stesso.

ART. 4.

In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno.

ART. 5.

Alle acquaviti di vino e di vinacce prodotte ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sottoposte a successive operazioni di ridistillazione per affinamento, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui cali, fino alla concorrenza dell'1,50 per cento per ogni operazione.

ART. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 marzo 1957.

GRONCHI

SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI - MEDICI

Visto. Il Guardasiailli: Moro.